



**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 29 del 09/02/2023

Oggetto: APPELLO DI CONTROPARTE AVVERSO LA SENTENZA N. 1401/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA, EMESSA IN ESITO ALLA CAUSA R.G. N. 3309/2019. - INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con nota del 29/11/2018, assunta a protocollo dell'Ente al n. 32063 del successivo 03/12, veniva intimato alla Provincia di Parma il pagamento di crediti ceduti pro-soluto, in ragione di €. 104.667,35 risultati non pagati, oltre interessi di mora ed €. 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta;

che i crediti oggetto di pretesa, erano stati in precedenza ceduti alla intimatrice da parte di altra Società già fornitrice della Provincia di Parma, quale erogatrice di servizi di energia elettrica in regime di mercato libero;

che la cessione dei crediti in parola veniva tuttavia comunicata dalla intimatrice alla Provincia di Parma utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata non corretto, diverso da quello istituzionale espressamente individuato dalla Provincia stessa;

che la Provincia di Parma, formalmente e di fatto non a conoscenza dell'avvenuta cessione dei crediti di cui trattasi in favore della citata richiedente, aveva in precedenza provveduto ad erogare le somme precitate alla Società cedente del credito, erogatrice di servizi di energia elettrica,

Società già all'epoca in liquidazione;
che la pretesa avanzata dalla intimatrice, già oggetto di precedente missiva del 14/04/2018, veniva a suo tempo contestata dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 13852 del 28/05/2018, adducendo le motivazioni di cui ai precedenti capoversi;

che la nota del 29/11/2018 dell'intimatrice, assunta a protocollo dell'Ente al n. 32063 del successivo 03/12, preludeva ad un contenzioso, posto che la Società in questione, con tale missiva, concedeva alla Provincia di Parma un termine brevissimo entro il quale procedere al pagamento, minacciando in caso contrario azioni legali;

Ritenuto, che la pretesa come sopra avanzata risultasse infondata per le motivazioni accennate in premessa;

Ritenuto:

pertanto da questa Presidenza, che sussistessero fondati motivi per conferire un incarico legale rivolto alla tutela dell'Ente nei confronti dell'intimatrice, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; incarico quindi rivolto alla difesa dell'Amministrazione già nella fase di lite potenziale, nonché in quella eventuale, successiva, giudiziale, qualora la lite si fosse evoluta in causa;

che l'incarico stesso dovesse altresì contemplare, come già specificato in sede di procedura comparativa esperita per l'individuazione del legale difensore dell'Ente, il conferimento del mandato per l'eventuale insinuazione al passivo della Società cedente del credito, erogatrice di servizi di energia elettrica, per l'ipotesi in cui il possibile contenzioso non avesse sortito un esito positivo e l'Amministrazione avesse dovuto procedere al recupero delle somme eventualmente pagate al soggetto intimante in esito alla vertenza, accedendo anche alla procedura concorsuale alla quale la Società cedente del credito, allora in liquidazione, fosse rimasta in seguito assoggettata;

Vista la nota di posta elettronica dell'11/12/2018 prodotta dal Dirigente del Servizio Patrimonio della Provincia di Parma, con la quale veniva espressa la volontà di procedere, a mezzo incarico legale, alla tutela delle ragioni dell'Ente in ordine alle pretese come sopra avanzate dalla intimante;

Dato atto:

che in esito ad apposita procedura comparativa, l'offerta ritenuta più congrua risultava corrispondere a quella dell'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo

Zaccagni n. 1, come emerge da apposito verbale conservato agli atti d'ufficio;
che del professionista come sopra individuato erano stati valutati, al pari di quanto avvenuto rispetto agli altri partecipanti interpellati, le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

che a mezzo Decreto Presidenziale n. 260 del 19/12/2018, veniva pertanto incaricato l'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo Zaccagni n. 1, riservandogli i poteri di cui appresso e, nello specifico:

- conferendo al predetto procuratore i poteri di legge inerenti la vertenza di cui trattasi tra cui, in ogni caso, quelli di rappresentare e difendere la Provincia di Parma, sia in sede stragiudiziale che giudiziale e, pertanto, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria che fosse stata in seguito adita, nonché in ordine all'eventuale successiva necessità di insinuazione al passivo della procedura concorsuale alla quale la Società cedente il credito fosse successivamente rimasta assoggettata;
- qualora la fattispecie avesse come sopra portato all'adizione dell'Autorità Giudiziaria, conferendo altresì al procuratore precitato le facoltà inerenti il relativo giudizio, tra cui quella di farsi sostituire in udienza, di chiamare in causa terzi e di proporre domanda riconvenzionale, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella fase di merito;

che inoltre, sempre nel caso di adizione dell'Autorità giudiziaria, l'Amministrazione si riservava la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate, tra cui altresì quella esecutiva;

che la vertenza approdava in seguito in sede giudiziale, stante il Ricorso per Ingiunzione ed il correlato Decreto n. 795/2019 rilasciato dal Tribunale di Parma, notificati dalla Ditta già intimatrice alla Provincia di Parma; il Ricorso acquisiva il numero di R.G. 1886/2019;

che con Sentenza n. 1401/2022, pronunciata nel successivo giudizio ordinario di opposizione R.G. n. 3319/2019 promosso da questa Provincia, pubblicata dal Tribunale di Parma il 14 dicembre 2022 e notificata a controparte dal difensore della Provincia il successivo 29/12, venivano respinte le domande della intimatrice/ricorrente, poi opposta/convenuta, con contestuale condanna al pagamento delle spese di lite;

che l'opposta/convenuta, rimasta come sopra soccombente, in data 30/01/2023 notificava al difensore dell'Ente, Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, il proprio appello promosso presso la Corte d'Appello di Bologna, avverso la precitata Sentenza n. 1401/2022 del Tribunale di Parma;

Ritenuto, da questa Presidenza, di resistere anche all'appello di che trattasi reputando infondate pure le argomentazioni riportate nell'appello stesso;

Sentito anche il parere favorevole del Dirigente del Servizio Affari Generali, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio per resistere nell'appello di che trattasi;

Ribadito che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Precisato:

che la prestazione in parola non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

che peraltro, già in occasione della formalizzazione del Decreto Presidenziale d'incarico legale n. 260 del 19/12/2018, l'Amministrazione si riservava la facoltà di conferire successivamente all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo Zaccagni n. 1, l'incarico di rappresentare ed assistere la Provincia di Parma nelle eventuali fasi/attività giudiziali successive e/o connesse o collegate, tra cui altresì quella esecutiva;

Ritenuto pertanto, stante oltretutto l'esito favorevole del primo grado di giudizio, di affidare anche per la fase di appello la difesa dell'Ente all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo Zaccagni n. 1, contemplato peraltro tra i Civilisti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" ed al quale inoltre la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, risulta avere conferito l'ultimo incarico nell'anno 2018 e, comunque, nell'ambito della vertenza di cui al presente atto, con specifico riguardo alla fase stragiudiziale ed a quella giudiziale di primo grado;

Ritenuto:

quindi di conferire l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nel procedimento precitato, all'Avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo Zaccagni n. 1, esperto anche in materia di diritto civile, come da curriculum vitae e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto con note dell'01/02 e del 02/02/2023, documenti acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si reputa congrua per l'incarico in parola;

Dato atto:

che del professionista suddetto, come accennato, sono già stati a suo tempo valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae proprio in relazione all'oggetto della vertenza;

Ritenuto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza d'appello di cui in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio come sopra promosso;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto, riferito al grado d'appello della causa in oggetto;

di prevedere, a favore dell'Avv. Roberto Ollari di Parma, una spesa di €. 4.996,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 749,40.= per rimborso forfetario al 15%, €. 229,82.= per C.P.A. al 4% ed €. 1.314,55.= per I.V.A. al 22%, nonché spese vive per €. 500,00 e così, complessivamente, €. 7.789,77.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto, quantificato nelle note dell'01/02 e del 02/02/2023;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Visti:

- il DUP 2023-2025, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 22.12.2022;

- lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Considerato:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, è in fase di approvazione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di affidare all'avv. Ollari Roberto del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Borgo Zaccagni n. 1, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma nel giudizio d'appello di cui in narrativa, promosso dalla Società ricorrente/opposta di cui al Ricorso per Ingiunzione e correlato Decreto ingiuntivo n. 795/2019 rilasciato dal Tribunale di Parma, avverso la Sentenza n. 1401/2022 del Tribunale stesso, pronunciata nel successivo giudizio ordinario di opposizione R.G. n. 3319/2019, pubblicata il 14 dicembre 2022 e notificata a controparte dal difensore della Provincia il successivo 29/12;

di dare atto:

che l'appello di cui trattasi è stato notificato al precitato difensore in data 30/01/2023 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 2581 del successivo 31/01/2023, in seguito all'informativa effettuata dal difensore medesimo a mezzo mail in pari data;

di conferire così al predetto procuratore, anche per la fase d'appello, il mandato per la tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in narrativa, attribuendogli ogni potere inerente il mandato e

concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio come sopra promosso nella fase di merito;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €. 7.789,77.=, quale importo totale richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto:

che la spesa complessiva di €. 7.789,77.=, relativa all'incarico di cui in parte motiva, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, che presenta pertanto la necessaria disponibilità;

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2023;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **391 /2023** ad oggetto:

" APPELLO DI CONTROPARTE AVVERSO LA SENTENZA N. 1401/2022 DEL TRIBUNALE DI
PARMA, EMESSA IN ESITO ALLA CAUSA R.G. N. 3309/2019. - INCARICO LEGALE PER LA
TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 08/02/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **391 / 2023** ad oggetto:

" APPELLO DI CONTROPARTE AVVERSO LA SENTENZA N. 1401/2022 DEL TRIBUNALE DI PARMA, EMESSA IN ESITO ALLA CAUSA R.G. N. 3309/2019. - INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELL'ENTE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 09/02/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale